

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6- Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

Prot. n. 28007 del 24 maggio 2019

Ai Dirigenti dei Servizi Provinciali
della Motorizzazione Civile
LORO SEDI

e p. c.

All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Trasporto di equidi per competizioni sportive o finalità ludiche. Precisioni inerenti al trasporto effettuato da Associazioni o società sportive non lucrative. Applicazione circolare congiunta tra Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con la circolare prot. n. 300/A/9300/18/108/29 del 6/12/2018 e prot. n. 20379 del 6/12/2018 (cfr. All.1) i Ministeri citati fanno seguito alla precedente circolare congiunta prot. n. 300/A/7812/18/108/29 e prot. n. 16804 del 15/10/2018 (Cfr. All. 2) per puntualizzare le modalità di trasporti effettuati da Società (SSD) ovvero da Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), **non lucrative**, riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive e dagli Enti di promozione sportiva.

Come facilmente desumibile dalla lettura della richiamata circolare, la stessa interviene a fare chiarezza proprio sulla **natura del trasporto "in conto proprio" svolto dalle citate Società od Associazioni sportive Onlus** ed assume particolare rilevanza il contenuto del paragrafo 4 che fa riferimento al;

- a) tipo di immatricolazione e la proprietà (o usufrutto) del veicolo con il quale è effettuato il trasporto;
- b) soggetto cui è affidata la conduzione del mezzo;

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6- Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

- c) proprietà del cavallo trasportato
- d) luogo di partenza o di destinazione del trasporto.

Il punto 4.1 della citata circolare è infine dedicato ai *“Documenti comprovanti la regolarità del trasporto”*.

In conclusione, nel rinviare l'applicazione di quanto precede alla lettura delle circolari citate, sembra utile in questa sede porre l'attenzione sui documenti di guida necessari per effettuare i trasporti che ci occupano con riferimento al possesso (o meno) della CQC da parte del conducente (*soggetto cui è affidata la conduzione del mezzo*).

Infatti, è noto che la CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida e che è necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo 286/2005, **sono esentati dal campo di applicazione della carta di qualificazione del conducente, e dunque dall'obbligo di possedere la CQC, i conducenti:**

- a) di veicoli la cui velocità massima autorizzata non super ai 45 km/h;
- b) di veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- c) di veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) di veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- e) di veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;
- f) **di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;**
- g) di veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Area 6- Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile

L'esenzione prevista ai punti f) e g), riferita ai conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio, non si applica al conducente che risulta "assunto" da un'impresa con la qualifica di autista e che connota, quindi, la guida del veicolo con carattere professionale; di contro, il paragrafo 4. lett. b) della circolare in oggetto, riconosce che la conduzione del mezzo può essere affidata ad un socio od a un dipendente dell'Associazione o Società sportiva.

Il contenuto della circolare riverbera infine sul rilascio delle "licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio" attesa la natura del bene da trasportare (cavalli od attrezzature); nel merito, la citata circolare, ancora al punto 4. Lett. c) indica che il/i cavallo/i trasportato/i siano di proprietà dell'Associazione o Società Sportiva non lucrativa all'atto del rilascio del "provvedimento" e che l'accertamento potrà essere eventualmente fatto solo al momento materiale del trasporto da parte dell'Agente accertatore, che verificherà la condizione dell'essere il/i cavallo/i trasportati di proprietà della stessa Associazione o Società Sportiva o di socio o tesserato della stessa, al momento in cui lo stesso singolo trasporto viene effettuato.

Nell'allegare copia delle circolari citate, si raccomanda l'applicazione con particolare riferimento allo snellimento delle procedure relative al rilascio delle "licenze per l'autotrasporto di cose in conto proprio", di competenza di Codesti Servizi.

Palermo lì 24 maggio 2019

F.to
Il Dirigente dell'Area 6
(Arch. Tommaso Cusumano)

F.to
Il Dirigente Generale
(Dott. Fulvio Bellomo)